

## Il giudice, il trust e la tutela del soggetto debole

Michele Angelo Lupoi

Associato dell'Università di Bologna

La magistratura ha svolto e sta svolgendo un ruolo fondamentale ai fini del riconoscimento dell'ammissibilità e della diffusione del trust interno in Italia.

La giurisprudenza del nostro paese, infatti, ha saputo superare le diffidenze ed i sospetti nei confronti di un istituto alieno alla tradizione giuridica italiana.

Senza potere ripercorrere qui il cammino che ha portato a tale riconoscimento, ci si può limitare a ricordare come la giurisprudenza italiana abbia superato lo scoglio interpretativo rappresentato dall'art. 13 della convenzione dell'Aja del 1985.

Tale norma, come è noto, facoltizza gli Stati che non riconoscono l'istituto del trust a non attribuire validità ad un trust che, a parte la legge applicabile, risulti collegato in tutti i suoi elementi significativi a tali stessi Stati e sia per questo chiamato trust "interno".

Ebbene, la giurisprudenza si è da subito affiancata a quella dottrina, ormai largamente maggioritaria, che riteneva che tale norma non potesse essere interpretata nel senso di escludere *in nuce* l'ammissibilità del trust interno, sul rilievo che:

- in primo luogo, la norma presuppone una manifestazione espressa della volontà degli Stati di avvalersi della riserva ivi prevista: volontà che l'Italia non ha però mai formalizzato;
- con questa premessa, la norma si "limita" a conferire al giudice italiano il potere di non riconoscere quei trust interni che sia possibile qualificare come "abnormi", "abusivi", "ripugnanti" per il nostro ordinamento: in altre parole, quei trust che appaiano, in base a tutte le circostanze, predisposti per operare una frode alla legge<sup>1</sup>.

Così interpretato, l'art. 13 si trasforma, da norma di chiusura *tout court* dell'ordinamento rispetto ai valori giuridici stranieri, a valvola di salvaguardia contro l'abuso dell'istituto giuridico qui in esame.

---

<sup>1</sup>) Cfr. Carbone, M. S., *Autonomia privata, scelta della legge regolatrice del trust e riconoscimento dei suoi effetti nella convenzione dell'Aja del 1985*, in *Trusts*, 2000, p. 145 ss.; Rovelli, L., *op. cit.*, p. 505 ss.; Trib. Bologna, 1 ottobre 2003, in banca dati juris data; Trib. Reggio Emilia, 14 maggio 2007, in *Guida dir.*, 2007, fasc. 26, p. 50. Minoritaria, invece, la tesi che nega che nel nostro ordinamento si possa configurare un simile potere discrezionale in capo al giudice: cfr. Contaldi, *op. cit.*, p. 133; .

In quest'ottica, il compito del giudice diviene fondamentale per contrastare un uso distorto di un istituto elastico e versatile ed idoneo a soddisfare una vasta gamma di interessi e bisogni.

\*\*\*

In effetti, nel contenzioso in materia di trust, il ruolo del giudice è particolarmente delicato e tanto più laddove si trovi ad intervenire in materia di trust “di famiglia” ovvero a favore di soggetti deboli.

Sul piano dei presupposti processuali, il giudice italiano avrà, di norma, giurisdizione rispetto ad un trust interno, in cui, come si è visto, tutti gli elementi oggettivi e soggettivi, legge applicabile a parte, sono riferibili al nostro ordinamento.

Tale giurisdizione potrebbe, invero, essere esclusa da una clausola di proroga a favore di un foro straniero: al riguardo, peraltro, si deve sicuramente sconsigliare l'inserimento di clausole del genere nell'atto istitutivo di un trust, dal momento che la giustizia italiana, pur con i suoi limiti, è quella comunque più accessibile e meno costosa per il cittadino medio, che non abbia particolari contatti con ordinamenti diversi dal proprio.

Nell'ambito che ci riguarda, assume particolare rilievo la sussistenza della giurisdizione italiana nell'ambito della cd. volontaria giurisdizione.

E' in tale ambito, infatti, in cui più spesso si può trovare ad operare il nostro giudice rispetto ad un trust interno a favore di soggetti deboli.

Ebbene, tale giurisdizione indubbiamente sussiste sia ai sensi degli artt. 2 e 5, n. 6 del regolamento n. 44 del 2001, sempre che lo si ritenga applicabile almeno ai procedimenti “volontari” in cui i diversi soggetti assumano posizioni comunque assimilabili, nella sostanza, a quelle di attore e convenuto<sup>2</sup>; sia, per ogni ipotesi, alla stregua dell'art. 9 della legge n. 218<sup>3</sup>, che, in questa materia, attribuisce giurisdizione al giudice italiano, oltre che negli altri casi stabiliti dalla stessa legge n. 218 e in quelli in cui è prevista la competenza per territorio di un giudice italiano, quando il provvedimento richiesto concerne un cittadino italiano o una persona residente in Italia o quando esso riguarda situazioni o rapporti ai quali è applicabile la legge italiana<sup>4</sup>. L'ultima ipotesi prevista dalla norma, chiaramente, non potrà operare in un contesto di trust. Gli altri criteri, però, sono di

---

<sup>2</sup> Cfr. L. Mari, *Il diritto processuale civile della convenzione di Bruxelles*, vol. I, *Il sistema della competenza*, Padova, 1999, 88 ss. Per G. Contaldi, *cit.*, 325, ai fini dell'applicazione del regolamento sarebbe necessaria l'esistenza di una controversia.

<sup>3</sup> Per una diversa presa di posizione v. G. Contaldi, *cit.*, 335 ss.

<sup>4</sup> Cfr. in materia G. La Torre, A. Fusi, *Applicazione della legge straniera per la modifica delle clausole di un trust interno in favore di interdetto*, in *Trusts*, 2005, 58.

ambito così ampio che non sicuramente si riscontrerà la sussistenza di almeno uno di essi rispetto ad un trust interno che, per definizione, trova il suo “baricentro” nel nostro paese.

\*\*\*

Sul piano della competenza territoriale, operano i criteri comuni del codice di procedura civile e delle altre normative eventualmente applicabili, non essendo previsto, nel nostro ordinamento una norma ad hoc in materia.

Anche rispetto alla competenza per materia e valore operano i principi generali.

Per l’ambito che in particolare ci interessa qui, la competenza spetterà, di norma, al Tribunale ed in particolare al Giudice tutelare.

\*\*\*

Una tra le prime questioni che il giudice si trova ad affrontare in una controversia in materia di trust riguarda l’individuazione e l’interpretazione della legge straniera che governa il trust stesso.

Ai sensi dell’art. 6 della convenzione dell’Aja, la scelta di tale legge deve risultare, in modo espresso o implicito, in base alle disposizioni dell’atto istitutivo o dell’atto che ne costituisce la prova, interpretate in base alle circostanze del caso concreto.

Sebbene la norma convenzionale ammetta una scelta “implicita” della legge che governa il trust, nel nostro paese prevale largamente la prassi di dedicare alla legge applicabile un’esplicita previsione nell’atto istitutivo di trust. In questo modo, si semplifica notevolmente il compito del giudice (e si riducono i rischi e le incognite di un’individuazione della legge rimessa alla discrezione del giudicante).

Il giudice italiano, peraltro, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 218 del 1995, è chiamato ad accertare d’ufficio il contenuto della normativa straniera applicabile, se del caso avvalendosi di ausiliari o di un’apposita consulenza tecnica<sup>5</sup>.

Nella materia che ci interessa, peraltro, la nozione di “diritto” non è, normalmente, limitata alle norme positive previste dall’ordinamento individuato: e, infatti, qualora la legge richiamata, come di solito avviene, sia quella di un ordinamento di *common law*, in cui, come è ben noto, alle fonti di produzione di origine legislativa si affiancano i precedenti giudiziari vincolanti, l’analisi del giudice dovrà rivolgersi anche all’esame della *case law* rilevante per la fattispecie.

---

<sup>5</sup> Come messo in evidenza da R. Luzzatto, *cit.*, 473, l’art. 14 della legge n. 218 si rivolge solo al giudice; dunque “al di fuori della controversia giudiziaria, i principi enunciati dall’art. 14 non hanno modo di operare”. L’A. specifica, in particolare, che la norma in esame non può rivolgersi al notaio incaricato di redigere l’atto istitutivo di un trust.

L'Associazione Il trust in Italia ha svolto in questi anni una meritoria attività di divulgazione delle normative straniere in materia. E' chiaro però che, dal punto di vista del giudice, appare opportuno evitare scegliere normative troppo "esotiche", rispetto alle quali possano porsi maggiori problemi di accesso alle fonti normative e giurisprudenziali.

Rispetto alle normative cui più di sovente si fa ricorso nella prassi, d'altro canto, il compito ricostruttivo del giudice non presenta particolari complessità: ad esempio, la *trust law* formatasi con la stratificazione delle decisioni delle corti inglesi appare stabile, consolidata e facilmente conoscibile.

Un ruolo fondamentale dovrà e potrà, peraltro, essere svolto dai difensori delle parti, che hanno ogni interesse a fornire al giudice i testi normativi, i provvedimenti giudiziari e quant'altro necessario ed utile ai fini della decisione.

\*\*\*

Un problema molto delicato che viene in rilievo nelle cause italiane in materia di trust (interni) riguarda la possibilità di chiedere al nostro giudice gli stessi rimedi ed interventi invocabili davanti al giudice dell'ordinamento la cui legge regola il merito della controversia.

Come è noto, infatti, ai giudici di *common law*, la tradizione di equity, la legge e la prassi attribuiscono una gamma di poteri molto vasta nonché una *inherent discretion* per intervenire, in modo anche abbastanza invasivo, a "sostegno" o a protezione del trust, sotto molteplici profili (ad esempio, riconoscendo il *power di rectification* o di *construction* di disposizioni dell'atto di trust), su cui è qui impossibile dilungarsi<sup>6</sup>.

Il diffondersi del trust nel nostro paese aumenterà le occasioni in cui gli operatori del diritto saranno chiamati a verificare se, a parità di condizioni rispetto a quanto previsto dalla legge straniera applicabile, il giudice italiano possa esercitare tutti i poteri e concedere tutti i rimedi previsti da quest'ultima.

In primo luogo, si deve evidenziare che, in questo ambito, emerge una questione in qualche modo tradizionale per il diritto internazionale privato, ovvero la distinzione tra "sostanza" e

---

<sup>6</sup> Illuminante, al riguardo, *Court of Appeal* di Jersey, 18 febbraio 2004, c. *Jacobus Broere v. Mourant & Co. (Trustees) Ltd.*, in *Trusts*, 2005, 258, ove si afferma che la corte ha una "*inherent and fundamental jurisdiction to supervise and, if appropriate, to intervene in the administration of a trust*". In materia, v. Dogliotti, Piccaluga, La modifica del trust: giudice di common law e giudice italiano (virtuale) a confronto, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2004, p. 552 ss.; Barla De Guglielmi, MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA' DELLE PARTI ED ERRORE NELLA REDAZIONE DELL'ATTO: L'INTERVENTO DEL GIUDICE, *Trusts e attività fiduciarie*, 2004, p. 556. Sul ruolo di supervisore delle corti di common law in materia di trust, v. anche Berti Riboli, Il ruolo del giudice nella divulgazione dei documenti del trust dopo *Schmidt v. Rosewood Trust Limited*, in *Trusts*, 2006, p. 409 ss.

“procedura”, alla cui stregua, in poche parole, il giudice italiano, pur applicando il merito del rapporto o del diritto controverso una normativa straniera, deve, comunque, seguire le norme processuali del foro. Tale distinzione, peraltro, in alcuni ambiti è particolarmente elusiva e controversa.

Il problema principale deriva dal fatto che molte delle prerogative (sovente di natura discrezionale) riconosciute al giudice di *common law* in questa materia originano dalla natura *equitable* dei diritti e dei rimedi in materia di trust, rispetto alla cui trasponibilità nella nostra realtà giudiziaria si possono nutrire dubbi.

Nell’ambito che ci interessa qui in particolare, è stato posto anche il problema di verificare la compatibilità tra gli interventi “non contenziosi” del giudice previsti dalla legge applicabile al trust e la teoria del “numero chiuso” dei nostri procedimenti di giurisdizione volontaria<sup>7</sup>.

In linea di massima, peraltro, si può affermare che il giudice italiano possa e debba esercitare ogni potere e concedere ogni rimedio “sostanziale” riconosciuto dalla legge straniera, che non riguardi, dunque, la conduzione del procedimento in quanto tale ma, piuttosto, l’oggetto della materia del contendere e sia idoneo a svolgere un ruolo “outcome determinative” rispetto all’accoglimento o al rigetto dell’istanza, con quel tanto di adattamento necessario a garantire il massimo rispetto dei diritti e delle prerogative previsti dalla legge applicabile<sup>8</sup>.

Questo orientamento sembra, peraltro, recepito dalla nostra giurisprudenza che, ad esempio, in applicazione della legge inglese (per cui i beneficiari possono decidere di porre fine ad un trust prima della scadenza fissata dal disponente o modificarne il contenuto), ha autorizzato a stipulare una modifica dell'atto istitutivo, con l'inserimento di nuovi tutori<sup>9</sup>; ovvero, sempre in applicazione della legge inglese, ha rimosso e sostituito due *trustee* per giusta causa<sup>10</sup>.

Sembra questo, inoltre, lo spirito che ha di recente animato il giudice tutelare Tribunale di Modena<sup>11</sup>, il quale, pur senza fare alcun richiamo alla normativa applicabile,

---

<sup>7</sup> G. La Torre, A. Fusi, *Applicazione della legge straniera per la modifica della clausole di un trust interno in favore di interdetto*, in *Trusts*, 2005, 58 ss.

<sup>8</sup> Da questo punto di vista, dunque, non convince l’analisi di Dogliotti, Piccaluga, *La modifica del trust: giudice di common law e giudice italiano (virtuale) a confronto*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2004, p. 552 ss., in cui si valutano i poteri di intervento sull’atto di trust da parte del nostro giudice con il parametro delle disposizioni del diritto italiano.

<sup>9</sup> Trib. Firenze, G. tut., 7 luglio 2004, decr., in *Trusts*, 2005, 85.

<sup>10</sup> App. Milano, 20 luglio 2004, in *Trusts*, 2005, 87; in materia v. M. Corabi, *Un caso di revoca e sostituzione giudiziale dei trustee*, *ivi*, 2004, 31.

<sup>11</sup> Trib. Modena-Sassuolo, 11 dicembre 2008, in *Trusts*, 2009, p. 177.

nell'autorizzare il protutore di una minore ad istituire un trust di cui figurava disponente la minore stessa, ha ritenuto opportuno disporre modifiche all'atto istitutivo del trust, inserendo la previsione della nomina del guardiano, della facoltà discrezionale della minore, una volta raggiunta la maggiore età, di chiedere la cessazione anticipata del trust, della necessità di un suo accordo con il guardiano in caso di nomina di successore del trustee nonché di una clausola sul foro competente.

\*\*\*

Con particolare riferimento al trust "di famiglia" ovvero a favore di soggetti deboli, il ruolo del giudice non è tanto e soltanto quello di dare soluzione ad una controversia quanto quello di intervenire nella stessa fase di formazione del trust, per concedere le autorizzazioni e compiere le verifiche di volta in volta previste dalla legge per la validità e l'efficacia degli atti di (straordinaria) amministrazione compiuti dai legittimi rappresentanti di minori, interdetti, incapaci e beneficiari di un'amministrazione di sostegno.

E' evidente, infatti, che ogni volta in cui si voglia conferire in trust beni di un soggetto (totalmente o parzialmente) incapace di disporre dei propri diritti, sarà doveroso ottenere l'autorizzazione del giudice competente.

Verrà qui in rilievo, ad esempio, il disposto dell'art. 320 c. c., alla cui stregua i genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunciare ad eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione né promuovere, transigere o compromettere in arbitrari giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare.

Rispetto ai tutori di minori vengono pure in rilievo gli artt. 374 e 375 c. c.

Ai sensi della prima di tali norme, il tutore non può compiere un'articolata serie di operazioni senza l'autorizzazione del giudice tutelare, tra cui acquistare beni, riscuotere capitali, assumere obbligazioni, accettare eredità o rinunciare, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni. Ai sensi dell'art. 375 c. c., invece, è richiesta l'autorizzazione del tribunale (previo parere del giudice tutelare), inter alia, per alienare beni e fare fare compromessi e transazioni o accettare concordati.

Sussistono, invece dubbi, alla luce del disposto dell'art. 15 della convenzione dell'Aja se le autorizzazioni di cui agli artt. 320, 374 c. c. e 747 c. p. c. siano richieste anche per gli atti di disposizione del trustee che siano idonei ad incidere sulle posizioni beneficiarie di soggetti interdetti \ o beneficiari di un'amministrazione di sostegno.

Al riguardo, alcuni ritengono che, qualora il trustee sia il genitore di un beneficiario minore, l'atto istitutivo possa contenere una clausola di esonero dalla necessità di tali autorizzazioni, in applicazione analogica delle norme sul fondo patrimoniale (artt. 167 ss. c. c.) ovvero dell'art. 356 c. c., alla cui stregua chi fa una donazione o dispone con testamento a favore di un minore, anche se questi è soggetto alla patria potestà, può nominargli un curatore speciale per l'amministrazione dei beni donati o lasciati, prevedendo che tale curatore non sia tenuto ad osservare le forme stabilite dagli artt. 374 e 375 per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il trust a protezione di incapaci, d'altro canto, ai sensi dell'art. 15 della convenzione dell'Aja, può contenere una clausola destinata ad esonerare il trustee dalla richiesta delle autorizzazioni giudiziali per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione su beni del fondo. Tali autorizzazioni servirebbero solo per la straordinaria amministrazione dei diritti del beneficiario incapace, aventi fonte nel trust.

\*\*\*

Esiste ormai una significativa casistica giurisprudenziale nell'ambito che ci interessa qui.

In effetti, il trust si sta ritagliando un ruolo importante come strumento di tutela di soggetti deboli. Ad esso dunque si fa sempre più diffuso ricorso nel contesto o in supporto di una delle misure di protezione delle persone incapaci (interdizione, inabilitazione e, soprattutto, l'amministrazione di sostegno).

E' sempre più frequente l'istituzione di un trust a favore di una persona interdetta o di un beneficiario di amministrazione di sostegno, ad esempio, in presenza di malattie degenerative o di sopravvenienze traumatiche prevedibili nella loro consistenza e comunque per cercare di garantire una migliore qualità della vita, oltre alla semplice assistenza, a favore di tali soggetti deboli.

In questo ambito, peraltro, sussistono possibilità di contrasti tra trustee e curatore del soggetto debole nonché potenziali conflitti di interessi qualora la stessa persona venga a ricoprire il ruolo di tutore e quello di trustee: su queste situazioni, dunque, il giudice dovrà vigilare con cautela, intervenendo con prontezza laddove necessario.

Da questo punto di vista, può svolgere un ruolo fondamentale, come trait d'union tra rapporto di trust e giudice, il guardiano (che nei trust a tutela di soggetti deboli è sempre opportuno nominare).

\*\*\*

La giurisprudenza italiana appare molto ricettiva nei confronti delle situazioni qui analizzate ed anzi svolge un ruolo “promozionale” del trust come strumento di maggiore protezione di interessi ritenuti meritevoli della massima tutela.

Il Tribunale di Bologna<sup>12</sup>, ad esempio, ha di recente ritenuto che il trust rafforzi le autonomie del beneficiario, ove si dissoci la figura del tutore\amministratore da quella di trustee (incaricato di gestire le sue risorse economiche), ritenendo opportuno, nella fattispecie, scindere gli ambiti di operatività del trustee (professionista senza interessi economici\affettivi con l'amministrato) da quelli dell'amministratore di sostegno (amico di famiglia), separando i compiti e le funzioni di ciascuno.

In materia di trust a favore di minori, si può, invece, menzionare il recente provvedimento del giudice tutelare di Modena-Sassuolo<sup>13</sup>, il quale ha autorizzato, ai sensi dell'art. 375 c. c. e 747 ss. c. p. c., il protutore di una minore ad istituire un trust di cui la stessa figurava quale disponente e beneficiaria, sul rilievo che il trust rappresenti “la più efficace soluzione per salvaguardare il patrimonio della minore ... posto che la segregazione sui beni conferiti in trust e impiegati a suo esclusivo beneficio eviterà che gli stessi facciano parte della sua garanzia patrimoniale personale ex art. 2740 c. c.

In ambito successorio, si può richiamare il provvedimento del Tribunale di Bologna del 3 dicembre 2003: il nonno paterno di un minore aveva disposto in testamento un legato di beni mobili, nominando un esecutore testamentario. I genitori del minore ritenevano che il trust fosse “il miglior strumento possibile”, per assicurare il pieno ed integrale rispetto della volontà del de cuius, consentendo esso un'efficace “segregazione” dei beni oggetto del legato, rendendoli “scevri da qualsiasi vicenda dovesse colpire le parti qui coinvolte”. Essi dunque si erano rivolti al tribunale felsineo, premettendo di avere “accettato” in nome e per conto del minore il legato, disposto in suo favore dal nonno, e chiedendo che il giudice tutelare autorizzasse l'esecutore testamentario, nominato dal de cuius, ad istituire un trust (avente ad oggetto i beni del legato), indicando quale esclusivo beneficiario il loro figlio, da immettere nel possesso dei beni al compimento della maggiore età, e nominando trustee lo stesso esecutore testamentario. Il giudice tutelare, dal canto suo, ha condiviso l'opinione dei ricorrenti per cui l'istituzione del trust, nella specie, avrebbe costituito sicuramente “un beneficio per il minore destinatario del legato”: nelle parole del giudice, infatti, la segregazione dei beni e la loro intestazione al trustee “rappresentano un'ulteriore garanzia

---

<sup>12</sup> 23 settembre 2008, decr., Quest. dir. fam., 2009, fasc. 1, p. 36.

<sup>13</sup> 11 dicembre 2008, in Trusts, 2009, p. 177.

per il minore affinché i beni oggetto del legato gli vengano consegnati al raggiungimento della maggiore età<sup>14</sup>.

Il Tribunale di Pisa, in data 22 dicembre 2001, inoltre, ha riconosciuto la legittimità di un trust autodichiarato istituito da una signora, la quale aveva “segregato” nel relativo fondo un immobile di sua proprietà, destinandolo al soddisfacimento delle esigenze del fratello anche dopo la propria morte, per rispettare le ultime volontà del padre comune. Nella fattispecie, si prevedeva che, alla morte del beneficiario, il bene sarebbe stato trasferito al marito della disponente.

Il Tribunale di Firenze, con decisione dell’8 aprile 2004, dal canto suo, ha autorizzato i genitori di un minore colpito da tetraparesi spastica con distonia a seguito di grave incidente, a disinvestire il denaro ricevuto dall’Assicurazione come risarcimento del danno, per potere acquistare e vincolare in trust due immobili da adibire rispettivamente ad abitazione e ad ufficio, per garantire il mantenimento del minore.

Il giudice tutelare del Tribunale di Genova, con provvedimento del 14 marzo 2006, invece, ha autorizzato un signora, amministratrice di sostegno del marito, malato di Alzheimer, ad istituire trust dotandolo di un immobile per la quota di proprietà del beneficiario dell’AdS, anche a beneficio del figlio affetto da sindrome dissociativa di innesto in soggetto cerebropatico.

Il Tribunale di Modena, l’11 agosto 2005, ha autorizzato l’istituzione di trust in cui sarebbero confluiti i beni ricevuti in eredità da un disabile.

Al termine di questa rapida rassegna si può ricordare che il Tribunale di Bologna, nel già citato decreto del 23 settembre 2008, ha ritenuto opportuno autorizzare l’istituzione di una trust, a favore di un beneficiario di amministrazione di sostegno, rimasto orfano, affinché i beni dell’eredità fossero gestiti da un trustee piuttosto che dall’amministratore di sostegno, amico di famiglia nei confronti, però, il beneficiario stava manifestando insofferenza verso l’amministratore di sostegno. Così facendo, il giudice bolognese ha sicuramente valorizzato le peculiarità rispettivamente del trust e dell’amministrazione di sostegno, attribuendo al trustee e all’amministratore ruoli diversi ma complementari, nel modo più adeguato a soddisfare le esigenze ed i bisogni del soggetto debole.

\*\*\*

---

<sup>14</sup> Per un commento v. Dogliotti, TRUST E AMMINISTRAZIONE DEI BENI DEL MINORE, Trusts e attività fiduciarie, 2004, p. 212.

La rassegna che precede dimostra, credo, l'assunto da cui è partito il mio ragionamento: la magistratura italiana sta svolgendo un ruolo fondamentale nel riconoscimento del ruolo del trust in Italia, in particolare come strumento di protezione di soggetti deboli.

I nostri giudici stanno dimostrando attenzione ed apertura rispetto all'istituto del trust, di cui viene valorizzata la funzione "virtuosa", contro gli ancora riscontrabili preconcetti e luoghi comuni.